



**Regione Lombardia**

**Giunta Regionale  
Direzione Generale  
Qualità dell'Ambiente**

Data: 03/08/2009

Protocollo: T1.2009.0014992

Spett. le CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA  
030 2424054

CONFEDERAZIONE NAZIONALE  
ARTIGIANATO E PMI  
02 36522870

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  
02 77405401

COLDIRETTI LOMBARDIA  
02 6704486

PROVINCIA PAVIA  
0382 597800

PROVINCIA SONDRIO  
0342 531638

PROVINCIA LODI  
0371 442362

PROVINCIA VARESE  
0332 252262

PROVINCIA COMO  
031 230894

CONFEDERAZIONE ITALIANA  
AGRICOLTORI  
02 66984935

API LOMBARDA

PROVINCIA MANTOVA  
0376 366956

PROVINCIA BRESCIA  
030 3770361

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA  
02 2043502

PROVINCIA CREMONA  
0372 406461

CONFARTIGIANATO BG

ARPA LOMBARDIA  
02 76110170

PROVINCIA LECCO  
0341 295237

PROVINCIA MILANO  
02 77405401

PROVINCIA BERGAMO  
035 387595

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA  
02 86465533

Oggetto: Trasmissione Circolare impianti mobili di trattamento rifiuti (inerti).

Si trasmette, in allegato, la Circolare sugli impianti mobili di trattamento rifiuti (inerti),  
come da oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente di Struttura  
Prevenzione Inquinamento Atmosferico ed Impianti  
(Dott. Carlo Licotti)

## **IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI (INERTI)**

Gli impianti mobili di trattamento inerti sono definiti "mobili" qualora esercitino la loro attività per un periodo max. di 120 gg nel medesimo insediamento produttivo in un anno solare.

Gli impianti mobili sono soggetti ai seguenti adempimenti:

- Autorizzazione ex art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Regione in cui è ubicata la sede legale la ditta (in Regione Lombardia è una competenza attribuita alle Province - LR 26/2003 e smi);
- Ogniqualevolta la ditta intende utilizzare l'impianto mobile (campagna di attività) dovrà essere data comunicazione almeno 60 giorni prima alla Regione in cui si trova il sito (in Lombardia è una competenza attribuita alle Province - LR 26/2003 e smi)

In Regione Lombardia le modalità di autorizzazione degli impianti mobili e comunicazione delle campagne di trattamento sono attualmente regolamentate dal D.D.U.O 25381/2001 e dalla D.G.R. 43026 del 14.05.1999 (il D.D.U.O 25381/2001 è in fase di aggiornamento).

S'individuano le seguenti casistiche di impianti mobili che possono presentare comunicazione di campagna in Regione Lombardia:

- a) Impianti autorizzati in regione Lombardia;
- b) Impianti autorizzati fuori regione Lombardia;

### **A) Impianti autorizzati in regione Lombardia**

I punti salienti della normativa emanata dalla Regione Lombardia, in riferimento alle problematiche delle emissioni in atmosfera degli impianti mobili sono questi:

- a) la lettera m) della D.G.R. 43026 del 14.05.1999 prevede che gli impianti mobili non siano soggetti alla normativa delle emissioni in atmosfera (allora DPR 203/88);
- b) le problematiche relative alle emissioni in atmosfera vanno valutate, nell'ambito dell'istruttoria per l'art. 208 D.Lgs. 152/2006, dall'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione.

La Regione Lombardia sta provvedendo ad una revisione di questa procedura, considerando la loro assoggettabilità alla Verifica/Valutazione di impatto ambientale.

La procedura aggiornata prevede che gli impianti mobili non siano soggetti all'art. 269 / 152, poiché le problematiche relative alle emissioni in atmosfera saranno valutate nell'ambito dell'istruttoria ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006.

Pertanto gli impianti mobili, che effettuano la comunicazione di campagna nell'ambito della DDUO 25381/2001, non dovranno acquisire autorizzazione ex art. 269 D.Lgs. 152/2006, poiché le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere già contenute nel provvedimento autorizzativo ex art. 208 D.lgs. 152/2006.

### **B) Impianti autorizzati fuori regione Lombardia**

E' possibile che l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 non abbia valutato la problematica emissioni atmosfera.

Pertanto la documentazione che la ditta presenterà, con la comunicazione di campagna, dovrà contenere le informazioni tecniche che permettano all'autorità competente di valutare anche tale aspetto.

Rimane comunque l'esclusione della necessità di acquisire autorizzazione ex art. 269.

Si rammenta come le tecnologie idonee al contenimento delle emissioni polverulente siano definite dall'allegato V parte I "*Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*" alla Parte V D.Lgs. 152/2006.

### **C) Impianti in progetti di bonifica**

Gli impianti mobili di trattamento utilizzati nell'ambito di progetti di bonifica, non sono da assoggettare ad autorizzazione alle emissioni in quanto autorizzati nell'ambito del progetto di bonifica stesso, ritenendo pertanto che l'aspetto emissivo debba essere valutato in tale sede.

### **D) Impianti non soggetti ad autorizzazione ex art. 208 c. 15 del DLgs 152/06**

Gli impianti di sola riduzione volumetrica dei rifiuti inerti e separazione delle frazioni estranee che, ai sensi dell'art. 208 c. 15 non sono soggetti all'autorizzazione per trattamento dei rifiuti, sono comunque soggetti alla disciplina di cui all'art. 272 comma 2 del DLgs 152/06 se fissi. Qualora tali impianti siano mobili, i gestori dei medesimi dovranno ottemperare alle prescrizioni di cui alla Parte I dell'Allegato V alla Parte V del DLgs 152/06: il controllo del rispetto di tali prescrizioni è competenza del Sindaco del Comune in cui ha sede la campagna di attività.